

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 470)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 18 marzo 1968, n. 335, il contributo annuo a carico del bilancio statale, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è stato elevato, in relazione alle esigenze di funzionamento dell'ente ed alle finalità di interesse scientifico e sociale dallo stesso perseguite, da 290 a 450 milioni di lire.

Con tale provvedimento sono stati assicurati all'Istituto nazionale della nutrizione i mezzi finanziari per consentirgli di sviluppare gli studi intrapresi nel campo dell'alimentazione e di ampliare le ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonchè le indagini e gli esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti.

La legge medesima, se è valsa ad imprimere impulso all'attività dell'Istituto, che per i rilevanti aspetti scientifici e sociali si è dimostrata e continua a dimostrarsi di grande utilità per il Paese, non ha tuttavia

consentito di risolvere i problemi di notevole importanza, riguardanti:

a) la copertura integrale dei posti di organico del personale, che attualmente raggiunge appena il 50 per cento della dotazione di n. 163 unità, prevista dal relativo regolamento. La mancata soluzione di tale grave problema impedisce all'Istituto di sviluppare in pieno la propria attività istituzionale ed è di pregiudizio alla realizzazione di qualsiasi più impegnativo programma di ricerca;

b) la predisposizione di un organico piano di ricerca, di studio, di propaganda e di formazione di personale specializzato, volto in particolare alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

costituzione di aree di sperimentazione applicata, allo scopo di fornire utili e necessari indirizzi alla produzione agricolo-alimentare e di migliorare qualitativamente e quantitativamente la produzione stessa;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potenziamento ed aggiornamento delle attrezzature dei laboratori, che costituiscono le strutture fondamentali dell'Istituto e che dovrebbero essere messe in condizione di soddisfare ogni esigenza di studio, di sperimentazione e di ricerca;

sviluppo dei servizi di documentazione e di diffusione degli studi nei settori di competenza, al fine di conseguire una divulgazione capillare, a tutti i livelli, dell'attività svolta dall'Istituto;

organizzazione di corsi di specializzazione nelle materie attinenti alla scienza dell'alimentazione e di corsi di formazione per dietiste;

incremento delle borse di studio, allo scopo di stimolare quanto più possibile gli studiosi a specializzarsi nelle discipline connesse alla ricerca nel campo della nutrizione umana.

Le accresciute disponibilità finanziarie, da conseguirsi mediante l'aumento — contenuto in modesta misura — del contributo ordinario a carico dello Stato, consentiranno all'Istituto la realizzazione in modo più efficace di quei fini pubblici che il legislatore ha ad esso assegnato sia con la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale gli è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia con la legge 25 febbraio 1963, n. 258.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che si compone di due articoli.

L'articolo 1 eleva da 450 a 610 milioni di lire il contributo annuo in favore del predetto Istituto; l'articolo 2 dispone in ordine alla copertura della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo di lire 450 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 18 marzo 1968, n. 335, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 610 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.